



Comune di Siurgus Donigala

Provincia di Cagliari

Via Kennedy 1 – 09040 Siurgus Donigala (CA)

Codice Fiscale 80014110920

Partita IVA 01430500924

Telefono 070 989736

Fax 070 989111

P.E.C. segreteria@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it

Sito Web www.comune.siurgusdonigala.ca.it

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2015.

Prot. N. 3443

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione n. 336/605 del 04.11.2015

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, con la quale è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

VISTI i criteri stabiliti dalla RAS, allegati alla DGR 51/8 del 20.10.2015 per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2015;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 39460/2223 del 21.10.2015 con la quale è stato approvato il bando per l'annualità 2015;

VISTA la nota della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Pubblica, prot. n. 39561 del 22.10.2015;

RENDE NOTO

CHE E' INDETTO BANDO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2015

Art. 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, di unità immobiliare ad uso abitativo, site nel Comune di Siurgus Donigala, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2015

Art. 2 DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2015, dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3 DEFINIZIONE E MODALITA' DI VERIFICA DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA REDDITUALE

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2015, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai casi indicati all'art. 5 del Bando RAS allegato al presente avviso.

Art. 4 CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida. Per gli alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'ente gestore ;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2015) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno
- e) il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2015

Art. 5 REQUISITI PREFERENZIALI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- minore;
- ultrasessantenne;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 6 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Art. 7 DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 8.000.

Art. 8 PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I provvedimenti comunali sono destinati alla concessione di contributi in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile, quantificando l'ammontare del deposito cauzionale che comunque non potrà essere superiore a tre mensilità e comunque non superiore a € 1.800,00.
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art. 9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti nel presente bando, possono presentare istanza, esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dal Servizio Sociale.

Le domande, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta, e dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre il giorno **31 dicembre 2015** con le seguenti modalità:

1. a mano;
2. tramite PEC all'indirizzo_protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
3. a mezzo raccomandata A/R.

Le domande spedite tramite servizio postale dovranno comunque pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza e qualunque ritardo non potrà in alcun modo essere sanato.

I moduli di domanda per la partecipazione al bando pubblico sono disponibili presso il Comune nei giorni di apertura al pubblico; possono inoltre essere scaricati dal sito internet istituzionale: www.comune.siurgusdonigala.ca.it. Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità;
2. copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea;
3. copia contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
4. copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione, in corso di validità, del contratto di locazione;
5. copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emessa nel 2015, relativa al contratto di locazione di cui punto precedente;
6. documentazione attestante la causa della consistente diminuzione della capacità reddituale tra quelle indicate all'art. 1 del bando pubblico;
7. copia certificazione di invalidità propria o di un componente il nucleo familiare accertata a

- meno al 74%;
8. certificazione rilasciata dalle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale (solo se interessati).

Art. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse le domande:

- a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
- b) dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti;
- c) relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste dal bando.

Art. 11 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il Servizio Sociale provvede all'esame delle istanze pervenute, e alla collocazione dei richiedenti nella graduatoria provvisoria degli ammessi.

Il Servizio Sociale una volta istruite le richieste, provvede alla formulazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale.

Il collocamento in graduatoria non dà diritto all'erogazione del contributo economico, in quanto il finanziamento verrà erogato dalla R.A.S. in favore del Comune di Siurgus Donigala una volta soddisfatte le richieste dei Comuni capoluogo di Provincia e di quelli ricompresi nella citata Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2013.

Art. 12 PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente. Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, presso il Comune di Siurgus Donigala in via Kennedy n. 1 e mediante consultazione sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.siurgusdonigala.ca.it

Art. 13 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Siurgus Donigala provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al bando regionale per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2015, che viene allegato alla presente.

Siurgus Donigala 5 novembre 2015



Il Responsabile del Servizio Sociale
Rag. Alfonso Pruno